



Comune di Sermide

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
REFERENDUM COMUNALI**

(art. 37 dello Statuto)

Allegato alla delibera di C.C. n. 8 del 8.3.2004

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1.	OGGETTO E FINALITA'
---------	---------------------

Il presente Regolamento, stante l'art. 37 dello Statuto del Comune di Sermide, disciplina le modalità per l'ammissibilità e o svolgimento del Referendum Comunale ritenuto un valido strumento per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente e favorire un rapporto di collaborazione fra i cittadini e l'istituzione.

Art. 2.	MATERIA DEL REFERENDUM
---------	------------------------

Può essere proposto Referendum su materie di competenza del Consiglio comunale di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale.

I Referendum possono essere:

- Consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione;
- Abrogativi di tutto o parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio
- Propositivi

Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a. La finanzia comunale, i tributi e le tariffe;
- b. La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni, i regolamenti del personale e dell'organizzazione degli uffici;
- c. Le designazioni e le nomine dei rappresentanti;
- d. Gli atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

Non sono ammessi quesiti la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

Art. 3.	SOGGETTI PROMOTORI
---------	--------------------

Ai sensi dello Statuto dell'Ente, i soggetti promotori possono essere:

1. Il Consiglio Comunale che deve adottare il testo, da sottoporre agli elettori, con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati che può promuovere Referendum Consultivi;
2. Il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune al 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta che può promuovere Referendum Consultivi, Abrogativi, Propositivi.

TITOLO II

Referendum di iniziativa popolare

Art. 4.	PROMOZIONE DEL REFERENDUM
---------	---------------------------

Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivi, abrogativi, propositivi debbono, in numero non inferiore a 50, presentare apposita istanza scritta al Sindaco, che deve darne comunicazione al Segretario comunale.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Sermide.

I promotori possono farsi rappresentare da due di essi.

L'istanza deve contenere i termini del quesito/proposta che si intende sottoporre alla consultazione popolare, con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari, nonché le motivazioni dello stesso.

Art. 5.	AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA
---------	-------------------------------

L'ammissibilità della proposta di referendum, sotto il profilo della sua legittimità in conformità alle norme del presente regolamento e dello Statuto, deve essere valutata, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, dalla conferenza dei capigruppo consiliari, assistita dal Segretario comunale e da due funzionari del Comune nominati dal Sindaco, esperti nelle materie oggetto del referendum. La Conferenza potrà avvalersi inoltre del contributo di esperti esterni in caso di quesiti di particolari difficoltà. La suddetta conferenza è convocata dal Sindaco. Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale da trasmettere al Sindaco il quale, qualora il referendum non sia ritenuto ammissibile, sottopone la proposta ed il verbale della conferenza al Consiglio comunale che decide definitivamente al riguardo con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

IL SINDACO PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DI DETTO CONSIGLIO NON PRIMA DI 5 GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' SVOLTA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E NON OLTRE 15 GIORNI

La deliberazione consiliare va notificata ai rappresentanti dei Promotori, se indicati, o al primo firmatario entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto.

Qualora l'esame preliminare della conferenza dia esito favorevole, il Sindaco, con propria ordinanza da notificare entro 10 giorni, dispone l'ammissibilità della proposta ed autorizza la raccolta delle firme a norma dell'art. 6 del presente regolamento.

I promotori devono comunicare al Segretario comunale la data di inizio della raccolta delle firme.

Art. 6.	RICHIESTA DI REFERENDUM - RACCOLTA FIRME
---------	--

Espletato l'esame preliminare di ammissibilità di cui all'articolo precedente, la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Per la raccolta delle firme, che deve essere ultimata entro 90 giorni dalla data di inizio, devono essere utilizzati i moduli in carta libera, vidimati dal Segretario comunale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del cognome e nome, luogo e data di nascita, numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme devono essere autenticate a norma dell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

La richiesta di referendum viene presentata al Segretario comunale, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte.

Art. 7.	CONTROLLO DELLA RICHIESTA ED AMMISSIONE DEL REFERENDUM
---------	--

La conferenza dei Capigruppo consiliari, assistita dal Segretario comunale e dai due tecnici nominati dal Sindaco di cui all'art. 4, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni dalla presentazione, verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco che convoca il Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare l'ammissione del referendum entro 60 giorni dalla verifica di cui al comma precedente.

Art. 8.	INDIZIONE DEL REFERENDUM
---------	--------------------------

Il Sindaco indice con decreto i referendum ammessi, accorpandoli in un'unica tornata annuale, in numero non superiore a tre secondo l'ordine di presentazione delle richieste di referendum regolarmente corredate delle prescritte firme dei sottoscrittori. La data di svolgimento è fissata dal decreto in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno.

Il Sindaco dà avviso della consultazione referendaria con pubblico manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici il 45° giorno antecedente al votazione.

I Referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali. In tal caso i referendum si svolgeranno preferibilmente in concomitanza e per la durata delle altre consultazioni elettorali. Qualora si svolgano in un'apposita tornata elettorale, i seggi saranno aperti dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del giorno fissato.

Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale. I termini riprendono a decorrere dopo 30 giorni dalla data di proclamazione dei nuovi eletti

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Qualora in data successiva alla proposta di referendum intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Consiglio, sentita la conferenza di cui all'art. 4, revoca il referendum. Dell'avvenuta revoca il Sindaco dà avviso ai promotori ed agli elettori con i mezzi ritenuti più idonei.

TITOLO III **Svolgimento del referendum**

Art. 9.	DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE
---------	----------------------------

La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Per l'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, si richiamano le norme di cui al T.U. 20.3.1967 n. 223 e successive modificazioni.

Ai soli fini dei referendum comunali di cui al presente regolamento, saranno ammessi al voto gli elettori risultanti dall'ultima revisione dinamica diminuiti dei deceduti da cancellare non oltre il 15° giorno antecedente alla consultazione.

Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti del documento elettorale previsto dalla normativa vigente al momento del Referendum.

Art. 10.	UFFICI ELETTORALI DI SEZIONI
----------	------------------------------

Qualora il referendum comunale si svolga in un'apposita tornata elettorale, ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente e da tre Scrutatori di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro di Segretario. Per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dall'Ufficiale Elettorale, fra gli appartenenti agli appositi albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dal Responsabile dei Servizi Demografici, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 11.	OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO
----------	-----------------------------------

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 della domenica fissata per lo svolgimento del referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8,00. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 del giorno stesso. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento. Nel caso i referendum comunali si svolgano in concomitanza con altre consultazioni elettorali, lo scrutinio avverrà al termine dello scrutinio delle altre consultazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'Ufficio Elettorale Centrale di cui al successivo art. 12, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai capigruppo consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la consegna delle designazioni dei rappresentanti si rinvia alla normativa vigente.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti della votazione e dello scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Art. 12.	UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM
----------	---

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni, dal decreto di indizione del referendum è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum composto dal Segretario comunale e da due funzionari comunali, nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'Ufficio Centrale si riunisce nel giorno successivo allo scrutinio e, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati da ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'Ufficio Centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Art. 13.	ESITO DEL REFERENDUM
----------	----------------------

Il quesito/proposta sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina l'inefficacia dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centoottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei referendum consultivi e propositivi il Consiglio Comunale adotta entro tre mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato dai due terzi dei Consiglieri assegnati.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi tre anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 14.	SCHEDA PER IL REFERENDUM
----------	--------------------------

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento. Sulla scheda sarà contenuto il quesito/proposta formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI/NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 15.	REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE
----------	-------------------------------------

Ai referendum promossi dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento. In ogni caso, la conferenza di cui all'art. 4 deve essere sentita ai fini dell'ammissibilità per materia.

Art. 16.	PROPAGANDA
----------	------------

I promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum nei modi che ritengono più opportuni e a proprie cure e spese.

Art. 17.	SPESE
----------	-------

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo del bilancio nel quale deve essere predisposta la previsione di spesa.

Art. 18.	NORMA DI RINVIO
----------	-----------------

Per quanto non previsto nel presente regolamento e nello Statuto Comunale, si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.

FAC- SIMILE SCHEDA

parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete

(testo del quesito)

SI

NO

parte esterna

(Stemma del Comune)
COMUNE DI SERMIDE

firma dello scrutatore
